

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 994)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1969
(V. Stampato n. 1956)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(FERRARI - AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO Emilio)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NATALI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1969

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

Art. 1.

(Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti).

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal Comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto della approvazione del piano esecutivo annuale.

Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il Comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera ».

Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.

La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica,

alle stesse condizioni ivi stabilite, anche alla ipotesi di cui al precedente comma.

Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

Art. 2.

(Spese per l'acquisizione delle aree).

Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.

Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve prendere per base nella determinazione dell'indennità di espropriazione, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2896, è quello della data di dichiarazione di idoneità rilasciata dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, senza tener conto degli incrementi di valore successivamente a tale data determinatisi.

In aggiunta all'indennità così determinata è corrisposta al proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno calcolata ad anno intero, compresi tra la data di dichiarazione di idoneità dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento degli indennizzi.

L'articolo 3 è sostituito con il seguente:

Art. 3.

(Termini per la progettazione e per l'appalto concorso).

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal rice-

vimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorchè questo sia successivo.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su motivata richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni.

Qualora la proroga non sia concessa, si applica la disposizione contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Esonero da pubblico concorso di progetti approvati anteriormente alla legge 28 luglio 1967, n. 641).

Gli enti concessionari che dimostrino di avere deliberato, con regolari atti formali, l'approvazione dei progetti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono esonerati dall'obbligo del pubblico concorso di cui al terzo comma dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 5 è sostituito con il seguente:

Art. 5.

(Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione).

La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione disposta con delibera del Consiglio comunale, costituisce, in deroga alle norme vigenti, adozione di variante del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, a

norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

La delibera di variante prevista dal comma precedente, previo giudizio sull' idoneità delle aree rilasciato dalla Commissione provinciale di cui all' articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, viene approvato con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di avocazione da parte del Ministro dei lavori pubblici.

L' articolo 6 è sostituito con il seguente:

Art. 6.

(Concessione in corso ed esecuzione diretta).

Le norme dei precedenti articoli si estendono, in quanto applicabili, agli Enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell' articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall' articolo 17 della legge citata.

L' articolo 7 è sostituito con il seguente:

Art. 7.

(Modifica alla procedura degli interventi urgenti).

Il terzo comma dell' articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dai seguenti commi:

« Per i progetti che comportano una spesa anche superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell' articolo 1 della legge 26 gennaio

1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.

(Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento).

Dopo l'articolo 20 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente articolo 20-bis:

« Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica vada deserta, nei casi di motivata necessità, può essere autorizzato dal competente Provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato ».

Il penultimo capoverso del n. 5) dell'articolo 9 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:

« La spesa dei programmi esecutivi annuali non può superare il 90 per cento del finanziamento previsto annualmente per ciascun programma regionale. La restante aliquota è accantonata per le variazioni previste dal n. 4) del primo comma dell'articolo 7, nonchè per integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte in aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree. I fondi accantonati saranno comunque utilizzati per opere di edilizia scolastica entro l'anno successivo al termine di scadenza del programma nazionale ».

All'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è aggiunto il seguente comma:

« Per le opere finanziate con il programma biennale per gli anni 1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi comprese quelle conseguenti ad aggiudica-

zione di lavori mediante gare con offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori compensi per riserve e a maggiori costi di aree, sono disposte sui fondi accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5), per il periodo 1969-1971 ».

Dopo l'articolo 8-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 8-ter.

(Programmi esecutivi per il triennio 1969-71).

I programmi esecutivi per gli anni 1969, 1970 e 1971 dovranno essere predisposti e approvati dai Comitati regionali per l'edilizia scolastica entro 3 mesi dalla data di recezione del programma nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

L'articolo 9 è sostituito con il seguente:

Art. 9.

(Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria).

Le variazioni al programma edilizio di ciascuna Università e di ciascun Istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a un miliardo.

In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il completamento di quelle esistenti prevedano l'esecuzione in più lotti, è rilevante, ai fini dell'applicazione degli articoli 18 e 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'importo globale dell'opera finanziata nel programma approvato ai sensi della legge medesima.

Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo fintantochè non siano stati emanati i bandi tipo previsti dall'articolo stesso.

Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le Università e gli Istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.

Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:

« Il Rettore o il legale rappresentante dell'Ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione ».

Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito con il seguente:

« Il decreto di vincolo emesso dal Provveditore alle opere pubbliche per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni dall'emissione del giudizio di idoneità, deve essere notificato ai proprietari interessati e cessa di avere effetto dopo due anni dalla notifica, salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di tre anni ».

Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

Art. 9-bis.

(Limiti di spesa).

I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo e commi terzo e quarto, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni.

Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni di mutui, se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, è elevato a 100 milioni per le università e gli istituti universitari presso i quali siano stati costituiti uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi, altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi.

ALLEGATO

Decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274, del 28 ottobre 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA :

ARTICOLO 1.

(Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti).

Ai fini della progettazione e della costruzione di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si procede, anziché con affidamento in concessione, mediante delega dello Stato agli Enti ed Istituti indicati dall'articolo 16 della stessa legge, nei casi ed alle condizioni ivi previsti.

Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi del precedente comma può essere compresa, su richiesta dell'Ente obbligato, anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.

La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche alla ipotesi di cui al precedente comma.

Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.

ARTICOLO 2.

(Spese per l'acquisizione delle aree).

Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, sono erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.

ARTICOLO 3.

(Termini per la progettazione e per l'appalto concorso).

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorché questo sia successivo.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su richiesta dell'Ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni. Qualora la proroga non sia concessa o il termine originario o prorogato sia inutilmente decorso, il Provveditore regionale alle opere pubbliche revoca la delega e provvede a delegare, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 16 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, l'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale o un altro Ente pubblico, a carattere nazionale, specializzato nell'edilizia scolastica, ovvero a disporre l'esecuzione diretta dell'opera.

ARTICOLO 4.

(Pubblici concorsi per la progettazione).

L'importo di spesa stabilito dall'articolo 18, terzo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a 800 milioni di lire.

ARTICOLO 5.

(Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione).

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in deroga alle norme vigenti, e fatta salva la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici, l'autorizzazione a variare i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione, vigenti od adottati, viene disposta, dopo il giudizio favorevole della Commissione provinciale sull'idoneità dell'area, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica e la competente Sovrintendenza alle antichità e belle arti.

Qualora le aree siano state indicate da Enti diversi dal comune, la autorizzazione può essere concessa solo su conforme parere dell'Amministrazione comunale.

L'autorizzazione di cui ai precedenti commi equivale ad approvazione della variante. Entro quindici giorni dall'autorizzazione il Provveditore regionale alle opere pubbliche emette il decreto di vincolo.

ARTICOLO 6.

(Concessione in corso ed esecuzione diretta).

Le norme dei precedenti articoli 1 (secondo e terzo comma), 2, 3, 4 e 5 si estendono, in quanto applicabili, agli Enti ai quali, all'atto della entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in conces-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione le opere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonché all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'articolo 17 della legge citata.

ARTICOLO 7.

(Modifica alla procedura degli interventi urgenti).

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dai seguenti commi:

« Per i progetti che comportano una spesa superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Ai contratti per i lavori relativi alle opere, di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, n. 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge ».

ARTICOLO 8.

(Spese per il funzionamento degli Uffici scolastici regionali).

Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, oltre alle spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione, gravano, entro il limite del 10 per cento di detta quota, le spese di funzionamento degli Uffici di cui all'articolo 3 di detta legge, diverse da quelle previste dal quinto comma dello stesso articolo, fino a quando la loro competenza resterà limitata all'edilizia scolastica.

ARTICOLO 9.

(Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria).

Le variazioni al programma edilizio di ciascuna Università e di ciascun Istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del Consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'importo di spesa, stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a due miliardi.

Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo.

Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le Università e gli Istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.

LEGISLATURA V. — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il terzo comma dell'articolo 43 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Il Rettore o il legale rappresentante dell'Ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione ».

ARTICOLO 10.

*(Provvedimenti di carattere urgente
per l'aumento delle capacità ricettizie delle Università).*

Nelle more della realizzazione dei programmi edilizi di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad adottare provvedimenti d'urgenza per l'aumento delle proprie capacità ricettizie, anche in relazione all'incremento delle iscrizioni previsto per l'anno accademico 1969-70.

A tale scopo, a valere sulle disponibilità di bilancio relative ad assegnazioni per l'edilizia universitaria, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi all'Università ed agli Istituti di istruzione universitaria fino alla concorrenza di lire 690 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 3447 milioni per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1969.

SARAGAT

RUMOR — FERRARI AGGRADI — CARON — COLOMBO
EMILIO — NATALI.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA.